

G/2111/179/5 (testo 2)

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (A.S. 2111),

premesso che:

l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, prevede che "nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"; il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto "nei seguenti casi: a)

licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. [...]";

la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie suddette, pur esonerando le imprese dal versamento solo per un periodo cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015; senza una modifica normativa, a partire dal 1° gennaio 2016, il contributo a sostegno della suddetta "tassa sul licenziamento" diventa un obbligo, anche nei casi descritti;

considerato che:

nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, la ratio della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;

risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento della c.d. tassa di licenziamento, in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione; allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;

infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese di costruzioni che, oltre ad essere profondamente segnate dalla crisi, scontano anche un carico contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l'esonero del contributo previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese.